Documento 07/12/2009 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 07/12/2009

Riferimento PROT. CNI N. 6188

Note

Allegati

TITOIO COMPETENZE PROFESSIONALI IN TEMA DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMINE PER L'ISCRIZIONE IN TUTTI E TRE I SETTORI DELL'ALBO

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sui professionisti abilitati a realizzare la progettazione di impianti fotovoltaici, alla luce della suddivisione dell'Albo in settori e Sezioni, nonché sulla possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'Albo anche in un secondo momento.

Sulle richiamate questioni si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'individuazione delle competenze professionali, occorre in primo luogo ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali del DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si ritiene che gli impianti fotovoltaici facciano parte a pieno titolo dei ".... sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio..." di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), del DPR 328/2001 e quindi – a parere del Consiglio Nazionale – rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a) civile e ambientale, ma allo stesso tempo fanno pure parte degli "... impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia...." di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del DPR 328 cit., e come tali rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A), settore b) industriale.

Ne deriva che la progettazione di impianti fotovoltaici in generale spetta sia agli Ingegneri civili e ambientali che agli Ingegneri industriali della Sezione A dell'albo.

Per quanto riguarda gli ingegneri iuniores della Sezione B, settore civile e ambientale dell'albo, si ritiene che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 2), del DPR 328 ("la progettazione, la direzione dei lavorirelative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"), rientrano nelle loro competenze gli impianti fotovoltaici facenti parte della progettazione di costruzioni civili semplici e con l'impiego di metodologie standardizzate.

Allo stesso tempo spettano agli ingegneri iuniores iscritti alla Sezione B, settore industriale, gli impianti fotovoltaici qualora la progettazione concerna singoli organi o singoli componenti di impianti e di sistemi, con l'uso di metodologie standardizzate (art. 46, comma 3, lett. b), punto 3), DPR 328).

Sul secondo quesito, avente soluzione positiva e senza limiti temporali, si rinvia alla lettura del precedente parere CNI del 30/7/2007 allegato, rinvenibile assieme agli altri sull'argomento nella banca dati Internet del Consiglio Nazionale.

Allegato: parere CNI 30/7/2007.